

CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
XVII LEGISLATURE/XVII LEGISLATURA

Proposta di legge regionale

n. 21

Istruttoria tecnica per l'affidamento delle concessioni idroelettriche a società a totale partecipazione pubblica.

presentata dai Consiglieri Minelli, Campotaro e Torrione

il 7 luglio 2026

RELAZIONE

Negli ultimi anni il Consiglio regionale si è più volte chinato sul tema del ruolo della “Compagnia Valdostana delle Acque Spa” con la consapevolezza della necessità di una presenza più incisiva da parte di Finaosta e della Regione nelle azioni e nelle scelte della Società di sua proprietà, anche in vista delle scadenze delle concessioni di derivazione d'acqua di cui fruisce attualmente.

Il tema si colloca, del resto, all'interno di una precisa scelta strategica della Regione, che con l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio regionale il 18 dicembre 2018 e con la deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 22 febbraio 2021 si è data l'obiettivo di divenire regione “fossil fuel free” entro il 2040. Si tratta di un traguardo particolarmente impegnativo: a fronte di un fabbisogno energetico annuo dell'intera Valle d'Aosta pari a circa 4.500 GWh, ancora coperto in misura prevalente da combustibili fossili, la produzione idroelettrica regionale — pari a circa 3.000 GWh l'anno — anche se venisse interamente utilizzata in Valle, non sarebbe da sola sufficiente a coprire il fabbisogno di una regione integralmente decarbonizzata. Il conseguimento dell'obiettivo impone, pertanto, tanto la decarbonizzazione e l'elettificazione dei consumi quanto l'incremento della produzione da fonti energetiche rinnovabili, in un orizzonte temporale definito e ravvicinato.

In questo disegno, C.V.A. S.p.A. rappresenta il principale strumento operativo della politica energetica valdostana: è la società pubblica cui la legge regionale ha affidato la missione di perseguire gli interessi strategici regionali nel settore energetico e di guidare la transizione verso una Valle d'Aosta “fossil fuel free”, e la parte prevalente della sua attività consiste nella gestione delle centrali idroelettriche distribuite sul territorio regionale, alimentate dalle

concessioni in scadenza. Ne discende un'evidenza che costituisce la premessa di fondo della presente proposta: le concessioni idroelettriche e C.V.A. S.p.A. sono a tal punto interdipendenti che non è possibile decidere sulle sorti delle prime senza, al contempo, decidere sulle sorti della Società. La scelta sulla modalità di affidamento delle concessioni incide, infatti, direttamente sulla capacità di C.V.A. S.p.A. di continuare ad assolvere la missione pubblicistica ad essa assegnata dalla legge, sicché l'una e l'altra questione non possono che essere affrontate congiuntamente.

Tale ruolo strategico trova conferma nei dati di esercizio della Società. Nel 2025 gli impianti di C.V.A. S.p.A. hanno prodotto complessivamente oltre 3.250 GWh, di cui la parte largamente prevalente di fonte idroelettrica, a fronte di una crescente diversificazione verso l'eolico e il fotovoltaico. Sono previsti, e in parte già avviati, importanti interventi di potenziamento degli impianti idroelettrici regionali esistenti alimentati dalle concessioni in scadenza. Ne consegue che la continuità nella titolarità delle concessioni in capo a C.V.A. S.p.A. non rappresenta soltanto il presupposto della sua missione gestionale, ma anche la condizione perché gli interventi in corso, funzionali agli obiettivi energetici regionali, non risultino vanificati.

È, pertanto, riemersa la necessità di approfondire l'opzione di un affidamento diretto, da parte della Regione delle concessioni in scadenza, a società a totale controllo pubblico. Opzione che del resto è coerente con le specificità del contesto valdostano che, coerentemente con la disciplina introdotta fin dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta), in materia di “*gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici di natura industriale o commerciale, relativi ad acquedotti, impianti di energia elettrica ...*” (articolo 12, comma primo, numero 10), ha

storicamente inteso privilegiare dei modelli di gestione pubblica della risorsa idroelettrica.

La possibilità di ricorrere ad un affidamento diretto in favore di una società pubblica delle concessioni ad uso idroelettrico costituisce una grande opportunità per la comunità valdostana, visto che la “Compagnia Valdostana della Acque Spa” (C.V.A. Spa) è di totale proprietà della Regione, tramite la finanziaria regionale, e visto che la sua finalità, come recita l'art. 1 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 20 (Interventi per l'acquisizione di partecipazioni in società di produzione e distribuzione e vendita di energia elettrica), consiste proprio *“nell'indirizzare, prioritariamente, lo sfruttamento delle fonti energetiche locali verso impieghi sul territorio regionale che determinino una migliore qualità della vita e agevolino lo sviluppo sociale ed economico”*.

L'approfondimento della possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, senza gara, delle concessioni è tanto più necessario visto che a breve la “Norma di attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta in materia di concessioni per derivazioni d'acque”, già approvata dal Consiglio regionale e di prossima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, consentirà finalmente alla Regione Valle d'Aosta di disciplinare con propria legge il rilascio delle concessioni e subconcessioni per le derivazioni d'acqua per vari usi, compreso quello idroelettrico.

Il citato schema di “Norma di attuazione” prevede che le concessioni ad uso idroelettrico vengano disciplinate con legge regionale da approvarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della norma stessa, utilizzando una delle quattro modalità di cui all'art. 3. In aggiunta ai modelli elencati dalla normativa statale, la norma prevede all'articolo 3, comma 3, lettera d), anche l'affidamento diretto *“a società a totale controllo pubblico, costituite per soddisfare preminenti*

interessi generali connessi alla produzione dell'energia nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal diritto dell'Unione europea per l'affidamento a società in house. Nel caso di affidamento in house la Regione adotta il provvedimento di assegnazione della concessione sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto della scelta effettuata e delle ragioni del mancato ricorso alle modalità di affidamento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma”.

Il contesto normativo appare interessante e promettente.

La nuova formulazione della lettera d) subordina l'affidamento *in house* all'adozione di una qualificata motivazione che dia conto delle ragioni del mancato ricorso alla gara, alla società mista e ai modelli partenariato pubblico-privato. L'opzione fra i vari modelli presuppone, pertanto, che la relativa scelta sia preceduta da un preliminare esame sui presupposti di fatto ed effetti che si collegano ad ognuno di essi.

L'istruttoria tecnica che la presente legge affida a Finaosta non è quindi soltanto opportuna, ma funzionalmente necessaria, poiché è destinata a predisporre gli elementi tecnici della motivazione che presiederà alla scelta sul modello da adottare. L'istruttoria è prioritariamente volta a valutare i presupposti e le implicazioni dell'affidamento *in house* a tale Società, quale opzione che il contesto normativo rende meritevole di specifica considerazione, ferma restando la valutazione delle alternative ai fini della motivazione richiesta dalla lettera d).

L'istruttoria si articola, pertanto, lungo due direttrici complementari. La prima è volta a verificare se e come l'assetto di C.V.A. S.p.A. possa essere conformato ai requisiti del modello *in house* richiesti dal diritto dell'Unione europea; la seconda è diretta a valutare gli effetti che deriverebbero sulla Società ove le concessioni fossero affidate

a soggetti diversi.

Sotto il primo profilo, l'istruttoria affida a Finaosta S.p.A.:

a) l'individuazione dettagliata delle modifiche dell'assetto societario necessarie affinché C.V.A. S.p.A. acquisisca una fisionomia rispettosa dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per le società in house;

b) l'individuazione delle modalità di controllo idonee a garantire il controllo analogo nei rapporti fra C.V.A. S.p.A., la Regione e Finaosta S.p.A., anche esercitato per il tramite di quest'ultima;

c) l'individuazione delle attività funzionali agli obiettivi di cui all'articolo 1 che devono rimanere in capo a C.V.A. S.p.A., comprese quelle di produzione e cessione dell'energia ricavata dalle concessioni affidate, computabili ai fini della parte prevalente dell'attività;

d) l'individuazione delle eventuali attività da scorporare e delle relative modalità di gestione, da identificarsi nelle sole attività estranee alla missione di cui all'articolo 1 e non altrimenti giustificabili in termini di economie di scala o di altri recuperi di efficienza sull'attività principale, fermo restando l'apprezzamento in chiave prospettica del rispetto della soglia di prevalenza;

Sotto il secondo profilo, l'istruttoria comprende l'analisi degli effetti che deriverebbero su C.V.A. S.p.A. ove la stessa non risultasse affidataria delle

concessioni, con specifico riguardo alla idoneità della Società a continuare a perseguire la propria missione istituzionale, alla coerenza fra la perdita delle concessioni e i vincoli di legge che ne impongono il controllo pubblico, alle ricadute economico-patrimoniali e occupazionali dell'eventuale assegnazione a terzi, nonché alla compatibilità delle soluzioni alternative con gli interessi pubblici presidiati dalla disciplina di diritto singolare.

All'esito delle due direttrici, Finaosta S.p.A. predispone gli elementi tecnici a supporto della qualificata motivazione richiesta dalla lettera d) dell'articolo 3, comma 3, dello schema di norma di attuazione — ivi compresa la valutazione che dia conto delle ragioni del mancato ricorso alle modalità di affidamento di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma — ed elabora un cronoprogramma idoneo ad assicurare la continuità gestionale degli impianti.

La proposta di legge prevede la tempistica di redazione dell'istruttoria tecnica e del Rapporto che ne riassume le conclusioni, comprensivo di un cronoprogramma idoneo ad assicurare la continuità dell'esercizio degli impianti nell'arco temporale compreso fra l'entrata in vigore della norma di attuazione, l'approvazione della legge regionale di disciplina e il perfezionamento dell'affidamento.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, attraverso l'assegnazione delle concessioni idroelettriche a una società a totale controllo pubblico, quale la Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux S.p.A. (C.V.A. S.p.A.), intende perseguire efficacemente obiettivi fondamentali come l'autonomia energetica e la transizione energetica verso una Valle d'Aosta fossil fuel free, come previsto dall'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio regionale il 18 dicembre 2018.
2. Per le finalità di cui al comma 1, alla luce delle recenti discussioni in Consiglio regionale sul ruolo di C.V.A. S.p.A., è necessario che la Regione avvii un'istruttoria tecnica finalizzata all'applicazione dell'articolo 3 dello schema di norma di attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta in materia di concessioni per derivazioni d'acque, di seguito denominata norma di attuazione, su cui il Consiglio regionale ha espresso all'unanimità parere favorevole in data 20 maggio 2026, e attualmente in corso di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.
3. L'istruttoria di cui al comma 2 è diretta all'acquisizione di elementi utili all'elaborazione di una legge regionale sulla disciplina delle concessioni idroelettriche, preservando, al contempo, i vincoli posti sulla missione istituzionale assegnata a C.V.A. S.p.A. dalle leggi regionali 26 luglio 2000, n. 20 (Interventi per l'acquisizione di partecipazioni in società di produzione e distribuzione e vendita di energia elettrica), e 13 ottobre 2021, n. 26 (Disposizioni in materia di operazioni societarie di Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. (C.V.A. S.p.A.)), quale società preposta al perseguimento degli interessi strategici regionali nel settore energetico. A tal fine, e preliminarmente rispetto a ogni scelta sulle modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche, è necessario verificare quali siano modi e forme per conformare l'assetto statutario, proprietario e funzionale di C.V.A. S.p.A. a quello di una società in house nel rispetto di quanto previsto dal diritto dell'Unione europea, valutando, altresì, ogni possibile ripercussione delle relative scelte sulla società.

Art 2
(Istruttoria tecnica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione affida a Finaosta S.p.A. la redazione di un'istruttoria tecnica relativa alle modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche di cui all'articolo 3, comma 3, della norma di attuazione e alle conseguenti ricadute su C.V.A. S.p.A.
2. Finaosta S.p.A. svolge un'analisi volta all'individuazione dettagliata delle modifiche dell'assetto societario necessarie affinché la società controllata C.V.A. S.p.A. acquisisca una fisionomia rispettosa dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per le società in house, con particolare riguardo al controllo analogo, allo svolgimento della parte prevalente dell'attività nell'interesse della Regione e all'assenza di partecipazione di capitali privati. Più in particolare, la relazione contenente gli esiti dell'istruttoria dovrà recare apposite sezioni dedicate ai seguenti oggetti:
 - a) l'individuazione delle modalità di controllo che devono caratterizzare i rapporti fra C.V.A. S.p.A., la Regione e Finaosta S.p.A., in modo da assicurare il controllo analogo, anche esercitato per il tramite di Finaosta S.p.A., richiesto dal diritto dell'Unione europea per l'affidamento a società in house;
 - b) l'individuazione delle attività funzionali agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, che devono rimanere in capo a C.V.A. S.p.A., comprese le attività di produzione e di cessione dell'energia ricavata dalle concessioni affidate, in quanto svolte nell'interesse della Regione e computabili ai fini della parte prevalente dell'attività;
 - c) l'individuazione di eventuali attività che devono essere scorporate da C.V.A. S.p.A. e la definizione delle modalità di gestione di tale operazione, anche mediante altra struttura societaria, da identificarsi nelle sole attività estranee alla missione di cui all'articolo 1 e non altrimenti giustificabili in termini di economie di scala o ad altri recuperi di efficienza sull'attività principale, fermo restando l'apprezzamento in chiave prospettica del rispetto della soglia di prevalenza sancita dalla disciplina europea.
3. Finaosta S.p.A. svolge altresì un'analisi degli effetti che deriverebbero su C.V.A. S.p.A., quale società a controllo pubblico regionale obbligatorio e strumento istituzionale per il perseguimento degli obiettivi strategici della

Regione in materia di produzione energetica e di transizione ecologica, nell'ipotesi in cui la stessa non risultasse affidataria delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico. Più in particolare, la relazione contenente gli esiti dell'istruttoria dovrà recare apposite sezioni dedicate ai seguenti oggetti:

- a) gli effetti del mancato affidamento sulla idoneità di C.V.A. S.p.A. a continuare a perseguire la missione istituzionale ad essa attribuita dalla legge regionale, con specifico riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 1 della l.r. 20/2000 e agli indirizzi strategici in materia di decarbonizzazione e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui alla l.r. 26/2021;
- b) la coerenza fra la perdita delle concessioni e i vincoli di legge che impongono la permanenza del controllo pubblico regionale sulla Società e la sostenibilità giuridica ed economica della permanenza dei vincoli pubblicistici che ne governano l'assetto;
- c) le ricadute economico-patrimoniali e occupazionali derivanti dall'eventuale assegnazione delle concessioni a soggetti terzi, anche in relazione al regime di riassegnazione dei beni di cui all'articolo 2 dello schema di norma di attuazione e alle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale;
- d) la compatibilità delle soluzioni alternative all'affidamento diretto con gli interessi pubblici che la disciplina di diritto singolare ha inteso presidiare attraverso la costituzione e il mantenimento della società, anche alla luce della classificazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica fra i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ai sensi delle disposizioni in materia di poteri speciali.

Art 3

(Esiti dell'istruttoria e cronoprogramma)

1. Sulla base dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 2, Finaosta S.p.A. riferisce sugli elementi tecnici esistenti a supporto della qualificata motivazione richiesta dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della norma di attuazione, ivi compresa la valutazione che dia conto delle ragioni di natura tecnica idonee a giustificare il mancato ricorso alle modalità di affidamento di cui alle lettere a), b) e c), comma 3, del medesimo articolo.
2. Finaosta S.p.A. elabora, altresì, un cronoprogramma che assicuri la continuità dell'esercizio degli impianti e la

regolarità delle procedure di affidamento, individuando, in particolare, le fasi e le scadenze intermedie del procedimento, le misure idonee a garantire la continuità gestionale degli impianti le cui concessioni risultino scadute o in scadenza nel periodo considerato, evitando soluzioni di continuità nell'esercizio degli impianti.

Art. 4

(Redazione di Rapporto)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Finaosta S.p.A. trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale un rapporto preliminare ai fini dell'esame e di eventuali osservazioni che potranno essere formalizzate entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, Finaosta S.p.A. presenta al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale un dettagliato rapporto conclusivo contenente l'esito dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 2 e gli ulteriori adempimenti richiesti dall'articolo 3.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.